



COPIA

# COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 19

Adunanza del 18.03.2011

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DISCIPLINA PROVVISORIA IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI PER MISSIONI EFFETTUATE PER FINALITA' ISTITUZIONALI.**

L'anno **duemilaundici** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **12,30** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 OGLIARI GIANCARLO	Presente
2 OGLIARI OSVALDO	Presente
3 MAZZINI GIANMARIO	Presente
4 VENTURA PIETRO	Presente
5 BOFFELLI MANUELA	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il **Prof. Giancarlo Ogliari** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

## **DISCIPLINA PROVVISORIA IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI PER MISSIONI EFFETTUATE PER FINALITA' ISTITUZIONALI.**

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 6, comma 12°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha stabilito quanto segue: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi".

RICORDATO che le richiamate disposizioni normative, oggetto di disapplicazione, prescrivono quanto segue:

- Articolo 15 della legge n. 836/1973: "Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica".
- Articolo 8 della legge n. 417/1978: "La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836, sono elevate, rispettivamente a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta".

CONSIDERATO, dunque, che il predetto articolo 6, comma 12°, della legge n. 122/2010, ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione, per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione<sup>1</sup>, delle richiamate disposizioni di legge, prevedenti le indennità di rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, in occasione di missioni per finalità istituzionali dell'ente pubblico di appartenenza.

RILEVATO, tuttavia, che le indicate disapplicazioni non sembrano aver determinato il venir meno del "*principio del rimborso*", laddove si utilizzi, per lo svolgimento di attività istituzionale in

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo n.165/2001 e, quindi, anche per i dipendenti degli Enti Locali.

trasferita, un proprio mezzo di trasporto. Infatti, l'eventuale tesi negativa, fondata sulle indicate disapplicazioni, implicherebbe un duplice ed implausibile esito. O il dipendente pubblico non ottiene l'autorizzazione alla missione e, dunque, non compie la dovuta attività in trasferta, con chiaro pregiudizio per l'azione amministrativa dell'ente; oppure, il dipendente viene autorizzato, ma non percepisce alcun rimborso, con evidente ingiustizia, in quanto si trova ad affrontare spese di viaggio, non per un'attività propria, ma per il doveroso svolgimento di compiti istituzionali. Fra l'altro, deve essere osservato che l'articolo 9, della legge n. 417/1978 stabilisce quanto segue: "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale".

RILEVATO, inoltre, che, in merito al rimborso, è sopravvenuto un conflitto giurisprudenziale.

- Infatti, ad avviso della Corte dei Conti (sez. regionale di controllo Lombardia, delibera n. 949 del 12 ottobre 2010), l'indicato articolo 9, della legge n. 417/1978, non è stata intaccata dalle disposte disapplicazioni: *"Pertanto, in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento"*. La Corte dei conti perviene a tale conclusione sulla base di un attento percorso ermeneutico, fondato su un chiaro corollario: la novella disposizione normativa (art. 6, comma 12°, della legge n. 122/2010) non può intervenire in materia di organizzazione dei servizi e dell'attività degli Enti Locali: *"l'area di disapplicazione delle norme, recata dall'ultimo capoverso del comma 12, più volte menzionato, non si estende, altresì, all'art. 9, della legge di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento del 1978 n. 417, perché la disposizione da ultimo richiamata continua ad esplicare i suoi effetti, in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell'amministrazione"*<sup>2</sup>. Quindi, secondo tale orientamento, la materia dell'organizzazione dei servizi e dell'attività degli Enti Locali non potendo essere interessata dalla nuova disciplina, risulta destinataria del seguente corollario interpretativo: le disposte disapplicazioni non hanno eliminato il diritto del dipendente pubblico, una volta legittimamente autorizzato, ad utilizzare un mezzo proprio di trasporto ed a ricevere il correlato rimborso.
- Viceversa, la Corte dei conti, sezione Regionale di controllo della Toscana (deliberazione n. 170/2010/PAR) ha indicato una diversa soluzione interpretativa dell'illustrata normativa: *"Si osserva che il comma 12 dell'art.6 si applica anche agli enti locali, in virtù dell'espresso richiamo a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La ratio della norma di cui all'art. 6, anche in virtù della non abrogazione dell'art. 9 della L.417/78, non è quella di intervenire sull'istituto dell'autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio, abrogandolo, ma al contrario è improntata esclusivamente alla riduzione della spesa che ne consegue"*.

---

<sup>2</sup> Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 41, comma 4°, del CCNL 14.9.2000, comparto Regioni ed Autonomie Locali, stabilisce quanto segue: "Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km".

ATTESO che, in presenza di un difforme indirizzo interpretativo, è stato deferito alle Sezioni Riunite la suddetta questione esegetica, ai sensi dell'articolo 17, comma 31°, del D.lgs n. 78/2009 convertito in L. 102/2009.

TENUTO CONTO che le Sezioni Unite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 8/CONTR/11 del 7 febbraio 2011, hanno risolto il dissidio giurisprudenziale, affermando quanto segue: *“Il dipendente, che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi”*.

DATO ATTO che si rende, pertanto, necessario recepire il principio espresso dalle Sezioni Riunite, senza necessità del preventivo filtro da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto trattasi di interpretazione di una disposizione legislativa da parte della competente autorità giurisdizionale.

ATTESO che l'emananda disciplina di recepimento ha natura organizzativa e rientra, pertanto, nel novero delle competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell'articolo 49, dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

**EFFETTUATA LA VOTAZIONE**

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese:

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la seguente disciplina in materia di indennità di rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, da parte del personale in occasione di missioni per finalità istituzionali dell'ente pubblico di appartenenza:
  - a) E' consentito ai dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, in caso di missione per esigenze di servizio, previa autorizzazione dirigenziale, in presenza di impossibilità o di non convenienza economico-organizzativa, per l'ente, dell'utilizzo di mezzi pubblici.
  - b) Il dipendente avrà diritto, a titolo di rimborso, ad un'indennità corrispondente alla somma, che il dipendente medesimo avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici. Nel caso di tragitti “frazionati” (tragitti, per i quali non esiste un mezzo di trasporto pubblico, che consenta di raggiungere direttamente il luogo di missione), si procederà alla sommatoria dei mezzi di trasporto virtualmente considerati).
  - c) Sono fatte salve e, dunque, rimborsabili le eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico.
  - d) E' demandato ai Responsabili dei Servizi il compito di effettuare le necessarie verifiche, nonché di liquidare gli importi dovuti.
- 2) Di dare atto che l'indicata disciplina costituisce integrazione del Regolamento disciplinante gli Uffici ed i Servizi.
- 3) Di dare adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina introdotta dalla presente deliberazione, al fine di agevolarne la corretta applicazione.

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione e ad unanimità di voti:

### **DELIBERA**

- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**  
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 07.04.2011 al 21.04.2011**

F.to **Il Messo Comunale**

**Addì, 07.04.2011**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

**PARERI DI COMPETENZA**

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in  
ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 07.04.2011

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Massimiliano Alesio